

alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1480*

#### AVVERTENZA:

*Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>*

**21A02800**

DECRETO 12 aprile 2021.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Biopromedfood» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019.** (Decreto n. 872/2021).

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;



Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 -, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in

attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex art.* 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;



Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea ex art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section 2 - Multi-topic 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) Call 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*BIOPROMEDFOOD - Bio-protective cultures and bioactive extracts as sustainable combined strategies to improve the shelf-life of perishable Mediterranean food*» - e con un costo complessivo pari a euro 549.368,47;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*BIOPROMEDFOOD*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*BIOPROMEDFOOD*» figurano i seguenti proponenti italiani:

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna;  
Università cattolica del Sacro Cuore;  
CLAI SCA;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge

24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i Codici concessione RNA COR n. 5121560, 5121567, 5121577 del 7 aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Degendorf nn. 11555431, 11555430, 11555432 del 2 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile rep. n. 36.950 del 25 febbraio 2020, a firma della dott.ssa Alessandra Brambilla notaio in Milano, con la quale il Rettore dell'Università degli studi Cattolica del Sacro Cuore in legale rappresentante conferisce procura speciale al Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Vista la Procura notarile rep. n. 27582 del 27 febbraio 2020, a firma del dott. Domenico Damascelli notaio in Imola, con la quale il legale rappresentante della società CLAI Soc. coop. agricola conferisce procura speciale al Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

Vista la DSAN prot. MUR n. 4889 in data 29 marzo 2021, con la quale il capofila dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 2 marzo 2020, in accordo con il partenariato internazionale;



Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «BIO-PROMEDFOOD» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 2 marzo 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 349.640,55 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap.7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori ai venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.


3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.



## Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2021

*Il direttore generale:* DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1418*

## AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>*

21A02799

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 2021.

**Assegnazione, ai sensi della legge n. 183/1987, del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 per l'annualità 2019 al netto dell'assegnazione del 50 per cento già disposta con decreto n. 8/2020 e l'intera annualità del 2020, al netto della riserva di efficacia.** (Decreto n. 2/2021).

### L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera del CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera del CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerrando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00;

Vista la delibera del CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;



Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a 8.086.844.241,50 euro ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del *budget* assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5 % dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (art. 11 del reg. UE 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del reg. UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di 566.427,00 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Viste le decisioni dei programmi di sviluppo rurale relative al periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata tabella A, con le quali sono stati approvati i piani finanziari di ciascun programma;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto con i decreti n. 7/2016, n. 47/2016 n. 59/2017, n. 15/2019, n. 36/2019 e n. 8/2020 all'assegnazione delle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e il 50 per cento del 2019, nonché per i programmi di sviluppo rurale delle Regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo con decreto 16-17-18-19/2019 e per la Provincia autonoma di Bolzano e la Rete rurale nazionale all'assegnazione dell'annualità 2019 nella misura del 50 per cento con decreto 6/2020 e per i Programmi di sviluppo rurale di Trento e Bolzano l'assegnazione dell'ulteriore 50 per cento dell'annualità 2019 e il 100 per cento dell'annualità 2020 con decreto n. 37/2020;

Considerato che, per i predetti programmi, occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 pari all'ulteriore 50 per cento dell'annualità 2019, pari a 502.734.925,62 euro, e per l'intera annualità 2020, pari a 1.007.612.760,07 euro, al netto della riserva di efficacia;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16 marzo 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assegnato per l'annualità 2019 e 2020 dei Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, ammonta complessivamente, tenuto conto delle assegnazioni già disposte, rispettivamente a 502.734.925,62 euro e 1.007.612.760,07 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del reg. (UE) 1303/2013 così come riportato nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.



5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

L'Ispettore Generale Capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 385

ALLEGATO

PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 50% ANNUALITA' 2019 e  
100% ANNUALITA' 2020 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

Programma	Decisioni UE	Quota Stato (comprensiva di riserva di efficacia) 2014-2020	Quota Stato II^ quota 2019	Quota Stato 2020 100%
Emilia Romagna	C(2020)6376 del 14/09/2020	467.565.603,90	30.976.372,93	62.085.509,18
Friuli Venezia Giulia	C(2020)5722 del 14/08/2020	116.384.236,36	7.710.252,74	15.454.347,12
Lazio	C(2021)577 del 29/01/2021	439.383.621,71	23.570.694,35	47.242.045,85
Liguria	C(2020)7970 del 12/11/2020	123.596.886,32	8.188.571,90	16.411.179,21
Lombardia	C(2020)6159 del 02/09/2020	454.976.287,00	30.142.471,22	60.412.499,32
Marche	C(2020)6348 del 11/09/2020	377.031.955,66	24.371.174,54	48.842.138,47
Piemonte	C(2020)7883 del 06/11/2020	429.589.893,50	28.460.371,38	57.043.093,23
Toscana	C(2020)7251 del 16/10/2020	378.021.155,84	25.044.104,45	50.194.940,18
Umbria	C(2121)1750 del 11/03/2021	496.314.671,24	26.768.722,25	53.649.382,17
Valle d'Aosta	C(2021)1275 del 19/02/2021	54.518.002,60	3.611.945,12	7.239.509,45
Veneto	C(2020)5832 del 20/08/2020	465.459.381,82	30.837.099,78	61.805.227,42
<b>Totale Regioni più sviluppate</b>		<b>3.802.841.695,95</b>	<b>239.681.780,66</b>	<b>480.379.871,60</b>
Abruzzo	C(2020)9639 del 23/12/2020	234.948.657,92	13.281.183,57	26.618.022,79
Molise	C(2020)8742 del 03/12/2020	75.621.000,00	5.009.828,12	10.041.035,31
Sardegna	C(2020)7751 del 05/11/2020	470.109.791,67	31.145.051,48	62.423.365,93
<b>Totale Regioni in transizione</b>		<b>780.679.449,59</b>	<b>49.436.063,17</b>	<b>99.082.424,03</b>
Basilicata	C(2020)8678 del 02/12/2020	185.635.701,65	12.298.496,82	24.648.961,24
Calabria	C(2020)8586 del 29/11/2020	301.194.420,66	19.954.274,30	39.993.157,03
Campania	C(2020)6153 del 02/09/2020	501.168.361,16	33.202.587,93	66.547.335,23
Puglia	C(2020)8283 del 20/11/2020	447.026.004,96	29.615.747,84	59.357.764,12
Sicilia	C(2020)8655 del 01/12/2020	603.923.530,58	40.010.343,60	80.190.763,07
<b>Totale Regioni meno sviluppate</b>		<b>2.038.948.019,01</b>	<b>135.081.450,49</b>	<b>270.737.980,69</b>
<b>Totale Programmi Regionali</b>		<b>6.622.469.164,55</b>	<b>424.199.294,32</b>	<b>850.200.276,32</b>
Programma Nazionale	C(2020)8978 del 08/12/2020	1.146.603.963,72	74.588.516,39	149.506.633,49
Rete Rurale Nazionale	C(2017)2833 del 21/04/2017	54.993.427,08	3.947.114,91	7.905.850,26
<b>Totale Programmi Nazionali</b>		<b>1.201.597.390,80</b>	<b>78.535.631,30</b>	<b>157.412.483,75</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>7.824.066.555,35</b>	<b>502.734.925,62</b>	<b>1.007.612.760,07</b>

21A02656



DECRETO 16 marzo 2021.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, per i programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) annualità 2019 al netto del prefinanziamento 2019 e dell'assegnazione già disposta con decreto n. 20/2020 e annualità 2020, al netto della riserva di efficacia.** (Decreto n. 3/2021).

#### L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-

ASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri *target* intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020);

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione 2014/190/UE;



Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) cofinanziati dal FESR e dall'FSE dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020;

Considerato che per i suddetti programmi è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2014 al 2018 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 e 38 del 2018, n. 8 e n. 37 del 2019 e per l'annualità 2019 con il decreto n. 20 del 2020 nella misura del cinquanta per cento;

Considerato che per la citata annualità 2019 dei Programmi operativi FESR e FSE con il decreto direttoriale IGRUE n. 10 del 2019 è stato assicurato il prefinanziamento nazionale pubblico, di cui occorre tener conto nell'assegnazione del presente decreto;

Considerato che con il decreto direttoriale IGRUE n. 31 del 2019 è stato definito il quadro finanziario del riequilibrio della Regione Campania per la programmazione 2014-2020 per la copertura, a carico della legge n. 183/1987, della quota regionale e della quota nazionale aggiuntiva (censita nel Sistema finanziario Igrue con codice RIEQUILIBRIOCAM) ed è stata assegnata l'annualità 2018 in esso indicata;

Ritenuto che occorra quindi provvedere all'assegnazione delle annualità 2019 e 2020 previste dal citato quadro finanziario del riequilibrio della Regione Campania;

Ritenuto necessario completare il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2019, al netto della riserva di efficacia e delle assegnazioni già disposte e per l'annualità 2020 dei Programmi operativi FESR e FSE;

Considerato che per i Programmi operativi regionali Basilicata FESR, Puglia FESR e FSE e Piemonte FSE si è già provveduto a completare per il periodo 2014-2020 il cofinanziamento statale al netto della riserva di efficacia, a carico della legge n. 183/1987, rispettivamente con i decreti n. 9/2019, n. 42/2020 e n. 1/2021;

Considerato che per il Programma operativo regionale Calabria a fronte FESR si provvederà con proprio decreto direttoriale alla rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità 2014-2020;

Considerato che il cofinanziamento statale, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi FESR, relativamente ai POR ammon-

ta ad euro 809.637.625,63 e relativamente ai PON ad euro 536.947.735,16, quindi complessivamente ad euro 1.346.585.360,79;

Considerato inoltre che, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi FSE, relativamente ai POR ammonta ad euro 537.743.258,17 e relativamente ai PON ad euro 428.703.474,64, quindi complessivamente ad euro 966.446.732,80;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a fronte FESR e FSE ammonta complessivamente ad euro 2.313.032.093,59;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16 marzo 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263, decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2019 e 2020 dei Programmi operativi che beneficiano del sostegno del FESR e del FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 2.313.032.093,59 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 riportati in premessa e delle assegnazioni già disposte per dette annualità con i propri decreti citati in premessa, così come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Sono assegnate le risorse per il riequilibrio della Regione Campania, annualità 2019 e 2020, a titolo di quota nazionale aggiuntiva, rispettivamente pari a euro 19.107.510,30 e 18.059.504,10 per un totale di euro 37.167.014,40.

3. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi.

4. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 353



ALLEGATO


POR FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2019 AL NETTO DELLA RISERVA D'EFFICACIA, DEL PREFINANZIAMENTO 2019 E DELL'ASSEGNAZIONE GIÀ DISPONIBILE CON DECRETO N. 20/2020 E ANNUALITA' 2020

P OR	Decisione	Assegnazioni già disposte			Assegnazioni decreto			Totale complessivo
		Prefinanz.	Annualità	Totale	2019 al netto pref. 2019 e assegn. decreto 20/2020	2020	Totale	
Abruzzo	C(2020)1058 del 12/02/2020	5.024.627,88	63.135.344,36	68.159.972,24	5.234.915,76	17.331.829,90	22.566.745,66	90.726.717,90
Campania (*)	C(2020)5382 del 10/08/2020	38.063.153,88	547.537.631,00	585.600.784,88	73.864.683,52	146.440.835,00	220.305.518,52	805.906.303,40
Emilia Romagna	C(2020)8383 del 25/11/2020	8.918.074,39	118.393.036,37	127.311.110,76	7.215.003,34	24.017.430,50	31.232.433,84	158.543.544,60
Friuli Venezia Giulia	C(2020)8049 del 16/11/2020	4.270.857,20	56.698.311,34	60.969.168,54	3.455.258,42	11.501.924,24	14.957.182,66	75.926.351,20
Lazio	C(2020)6278 del 10/09/2020	17.933.762,74	235.171.958,61	253.105.721,35	15.466.210,25	50.250.517,10	65.716.727,35	318.822.448,70
Liguria	C(2020)8390 del 25/11/2020	7.264.540,35	96.441.332,59	103.705.872,94	5.877.241,96	19.564.269,20	25.441.511,16	129.147.384,10
Lombardia	C(2020)6342 del 11/09/2020	17.959.844,03	235.768.734,17	253.728.578,20	15.404.899,00	50.152.638,90	65.557.537,90	319.286.116,10
Marche	C(2020)6813 del 10/10/2020	10.833.249,46	130.931.449,62	141.764.699,08	13.003.540,42	37.822.862,00	50.826.402,42	192.591.101,50
Molise	C(2020)6191 del 10/09/2020	1.640.141,66	20.531.610,88	22.171.752,54	52.227,08	1.497.843,68	1.550.070,76	23.721.823,30
Piemonte	C(2020)6816 del 10/10/2020	17.874.164,23	237.364.763,12	255.238.927,35	14.436.416,35	48.087.575,90	62.523.992,25	317.762.919,60
P.A. Bolzano	C(2020)2007 del 27/03/2020	2.528.346,05	33.565.380,47	36.093.726,52	2.045.511,68	6.809.135,90	8.854.647,58	44.948.374,10
P.A. Trento	C(2020)8323 del 20/11/2020	2.011.038,91	26.700.026,42	28.711.065,33	1.626.262,67	-	1.626.262,67	30.337.328,00
Sardegna	C(2020)8322 del 20/11/2020	17.228.931,65	229.309.062,76	246.537.994,41	13.994.776,69	45.759.347,20	59.754.123,89	306.292.118,30
Sicilia	C(2020)6492 del 18/09/2020	36.785.878,96	467.414.106,83	504.199.985,79	8.273.240,86	49.858.687,56	58.131.928,42	562.331.914,21
Toscana	C(2020)5850 del 25/08/2020	14.665.361,25	194.710.778,49	209.376.139,74	11.858.522,86	34.783.554,40	46.642.077,26	256.018.217,00
Umbria	C(2020)5383 del 10/08/2020	7.630.001,12	98.383.146,29	106.013.147,41	7.130.127,59	22.501.189,20	29.631.316,79	135.644.464,20
Valle d'Aosta	C(2020)7868 del 06/11/2020	1.190.894,75	15.809.875,90	17.000.770,65	963.471,45	3.207.220,10	4.170.691,55	21.171.462,20
Veneto	C(2020)7754 del 05/11/2020	11.109.500,20	146.244.270,75	157.353.770,95	9.396.261,45	30.752.193,50	40.148.454,95	197.502.225,90
<b>Totale complessivo</b>		<b>222.932.368,71</b>	<b>2.954.110.819,97</b>	<b>3.177.043.188,68</b>	<b>209.298.571,35</b>	<b>600.339.054,28</b>	<b>809.637.625,63</b>	<b>3.986.680.814,31</b>

(\*) Le annualità 2019 e 2020 sono comprensive delle risorse di riequilibrio a titolo di copertura della quota regionale stabilita con decreto IGRUE n. 31/2019

PON FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2019 AL NETTO DELLA RISERVA D'EFFICACIA, DEL PREFINANZIAMENTO 2019 E DELL'ASSEGNAZIONE GIÀ DISPONIBILE CON DECRETO N. 20/2020 E ANNUALITA' 2020

P ON	Decisione	Assegnazioni già disposte			Assegnazioni decreto			Totale complessivo
		Prefinanz.	Annualità	Totale	2019 al netto pref. 2019 e assegn. decreto 20/2020	2020	Totale	
Città Metropolitane	C(2020)8496 del 12/11/2020	11.474.115,95	149.629.724,24	161.103.840,19	6.547.317,19	21.644.322,62	28.191.639,81	189.295.480,00
Cultura e sviluppo	C(2020)5532 del 10/08/2020	6.489.525,04	86.152.519,18	92.642.044,22	5.250.230,35	17.477.059,43	22.727.289,78	115.369.334,00
Governance e capacità istituz.	C(2020)8044 del 17/11/2020	5.112.152,76	65.561.821,17	70.673.973,93	1.770.557,65	8.350.662,42	10.121.220,07	80.795.194,00
Imprese e Compet.	C(2020)6815 del 10/10/2020	49.410.327,27	591.787.538,72	641.197.865,99	61.057.809,44	241.757.699,57	302.815.509,01	944.013.375,00
Infrastrutt. e reti	C(2020)9311 del 15/12/2020	24.371.850,04	323.551.609,33	347.923.459,37	19.717.593,63	-	19.717.593,63	367.641.053,00
Legalità	C(2020)7180 del 15/10/2020	6.738.566,34	73.232.124,31	79.970.690,65	10.023.243,35	-	10.023.243,35	89.993.934,00
Per la Scuola - Compet. e ambienti per l'apprend.	C(2020)8273 del 12/11/2020	21.167.441,55	281.011.073,96	302.178.515,51	17.125.126,49	108.006.430,00	125.131.556,49	427.310.072,00
Ricerca e innovaz.	C(2020)9258 del 14/12/2020	12.810.267,32	162.172.124,66	174.982.391,98	2.265.861,22	15.953.821,80	18.219.683,02	193.202.075,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>137.574.246,27</b>	<b>1.733.098.535,57</b>	<b>1.870.672.781,84</b>	<b>123.757.739,32</b>	<b>413.189.995,84</b>	<b>536.947.735,16</b>	<b>2.407.620.517,00</b>



POR FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITÀ 2019 AL NETTO DELLA RISERVA D'EFFICACIA, DEL PREFINANZIAMENTO 2019 E DELL'ASSEGNAZIONE GIÀ DISPOSTA CON DECRETO N. 20/2020 E ANNUALITÀ 2020

P O R	Decisione	Assegnazioni già disposte			Assegnazioni decreto			Totale complessivo
		Prefinanz.	Annualità	Totale	2019 al netto pref. 2019 e assegn. decreto 20/2020	2020	Totale	
Abruzzo	C(2020)6615 del 22/09/2020	2.637.198,90	33.958.728,86	36.595.927,76	2.479.542,94	6.408.065,30	8.887.608,24	45.483.536,00
Basilicata	C(2020)7906 del 11/11/2020	5.359.857,26	70.642.300,14	76.002.157,40	4.505.098,10	14.779.095,80	19.284.193,90	95.286.351,30
Calabria	C(2020)8335 del 24/11/2020	3.137.918,22	40.985.165,61	44.123.083,83	2.759.945,85	9.232.095,82	11.992.041,67	56.115.125,50
Campania (*)	C(2020)6801 del 29/09/2020	7.746.497,41	110.054.966,11	117.801.463,52	16.196.317,70	31.629.170,77	47.825.488,47	165.626.951,99
Emilia Romagna	C(2020)8385 del 24/11/2020	14.550.542,45	190.955.406,18	205.505.948,63	12.499.532,78	40.670.828,79	53.170.361,57	258.676.310,20
Friuli Venezia Giulia	C(2014)9883 del 17/12/2014	5.115.642,25	67.337.779,59	72.453.421,84	4.328.050,76	14.163.278,50	18.491.329,26	90.944.751,10
Lazio	C(2020)8379 del 24/11/2020	16.702.533,06	217.645.119,53	234.347.652,59	14.858.751,72	47.727.516,89	62.586.268,61	296.933.921,20
Liguria	C(2018)7469 del 10/11/2018	6.561.294,12	86.293.934,92	92.855.229,04	5.575.187,67	18.214.811,99	23.789.999,66	116.645.228,70
Lombardia	C(2020)7664 del 09/11/2020	17.959.844,03	235.768.734,87	253.728.578,90	15.404.899,01	50.152.638,19	65.557.537,20	319.286.116,10
Marche	C(2019)1546 del 11/03/2019	5.329.422,79	69.877.656,77	75.207.079,56	4.599.095,15	14.939.119,29	19.538.214,44	94.745.294,00
Molise	C(2020)6191 del 07/09/2020	738.853,79	9.020.269,15	9.759.122,94	98.804,98	828.319,68	927.124,66	10.686.247,60
P. A. Bolzano	C(2020)8378 del 24/11/2020	2.528.346,05	33.565.380,47	36.093.726,52	2.045.511,69	6.809.135,89	8.854.647,58	44.948.374,10
P. A. Trento	C(2021)184 del 11/01/2021	2.035.317,06	26.768.239,20	28.803.556,26	1.729.488,24	11.064.844,70	12.794.332,94	41.597.889,20
Sardegna	C(2021)1489 del 01/03/2021	8.231.580,00	107.079.420,35	115.311.000,35	7.135.086,35	23.893.113,30	31.028.199,65	146.339.200,00
Sicilia	C(2020)9420 del 18/12/2020	7.588.454,77	98.963.898,08	106.552.352,85	6.724.032,72	21.629.477,13	28.353.509,85	134.905.862,70
Toscana	C(2020)5779 del 20/08/2020	13.564.400,54	178.122.239,35	191.686.639,89	11.616.683,42	42.540.891,40	54.157.574,82	245.844.214,71
Umbria	C(2020)7422 del 22/10/2020	4.395.767,40	57.676.968,46	62.072.735,86	3.779.866,34	12.294.373,70	16.074.240,04	78.146.975,90
Valle d'Aosta	C(2020)4033 del 12/06/2020	1.028.439,49	12.551.438,06	13.579.877,55	854.851,15	2.816.244,90	3.671.096,05	17.250.973,60
Veneto	C(2020)7421 del 22/10/2020	14.139.363,89	186.467.615,75	200.606.979,64	11.847.515,76	38.911.973,80	50.759.489,56	251.366.469,20
<b>Totale complessivo</b>		<b>139.351.273,48</b>	<b>1.833.735.261,45</b>	<b>1.973.086.534,93</b>	<b>129.038.262,33</b>	<b>408.704.995,84</b>	<b>537.743.258,17</b>	<b>2.510.829.793,10</b>

(\*) Le annualità 2019 e 2020 sono comprensive delle risorse di riequilibrio a titolo di copertura della quota regionale stabilite con decreto IGRUE n. 31/2019

